Spedizione in abbonamento postale

Anno 98° — Numero 204

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 17 agosto 1957 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 2 agosto 1957, n. 698.

Erogazione di fondi per la ricerca dei dispersi in guerra e per il completamento del tempio eretto in Cargnacco del Friuli, per i caduti e dispersi in guerra su tutti i fronti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio 1956-57 è stanziato un fondo di 6 milioni di lire, per provvedere alle spese di funzionamento della Delegazione italiana presso la Commissione speciale dell'O. N. U. per i prigionieri di guerra.

Art. 2.

E' concesso un contributo straordinario di un milione di lire a favore dell'Unione nazionale congiunti dei dispersi in guerra.

Art. 3.

Il contributo autorizzato con legge 11 giugno 1954, n. 355, per il completamento del Tempio per i caduti e dispersi in guerra su tutti i fronti, eretto in Cargnacco del Friuli, è elevato da 30 milioni di lire a 33 milioni di lire.

Art. 4.

Alla copertura dell'onere complessivo di 10 milioni di lire derivante dall'attuazione della presente legge sarà provveduto a carico dello stanziamento del capitolo 627 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1956-57.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 agosto 1957

GRONCHI

ZOLI — PELLA — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

LEGGE 2 agosto 1957, n. 699.

Modifiche alla legge 30 dicembre 1947, n. 1477, concernente il riordinamento dei Corpi consultivi del Ministero della pubblica istruzione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al testo della legge 30 dicembre 1947, n. 1477, sono apportate le modificazioni risultanti dagli articoli seguenti.

Art. 2.

Il testo dell'art. 1 è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio superiore della pubblica istruzione è composto di sessantasette membri, oltre il Ministro che lo presiede, ed è diviso in tre Sezioni, la Prima per la istruzione superiore, la Seconda per l'istruzione secondaria e la Terza per la istruzione elementare ».

Art. 3.

Il testo dell'art. 2 è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio superiore della pubblica istruzione funziona normalmente per Sezioni. In adunanza plenaria è convocato tutte le volte che si tratti di esaminare questioni generali, riguardanti, comunque, vari rami dell'istruzione o riforme di struttura di uno degli ordini scolastici.

Il parere del Consiglio superiore in tali casi è obbligatorio.

Le questioni sottoposte al parere dell'adunanza plenaria sono preventivamente esaminate dalle Sezioni competenti.

Il Consiglio plenario, quando il Ministro non lo presieda di persona, è presieduto da un vicepresidente, nominato dal Ministro e scelto in una terna di membri designati dal Consiglio.

Inoltre, il Ministro può presiedere le adunanze di ciascuna Sezione.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio plenario e delle singole Sezioni si richiede la presenza di almeno due terzi dei rispettivi componenti ».

Art. 4.

Il testo dell'art. 3 è sostituito dal seguente:

« La prima Sezione è presieduta, in assenza del Ministro, dal vice presidente del Consiglio superiore ed è così composta:

a) le Facoltà universitarie e gli Istituti di istruzione superiore eleggono, nel proprio seno, ventiquattro membri nelle seguenti proporzioni: tre sono eletti dalle Facoltà di giurisprudenza, di scienze politiche e di scienze statistiche, demografiche ed attuariali; quattro dalle Facoltà di lettere e filosofia, di magistero e dall'Istituto universitario orientale di Napoli; quattro dalle Facoltà di medicina e chirurgia; quattro dalle Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e di chimica industriale; due dalle Facoltà di ingegneria e di ingegneria aeronautica; uno dalle Facoltà di architettura e dall'Istituto superiore di architettura di Venezia; due dalle Facoltà di economia e commercio e dall'Istituto universitario navale di Napoli; uno dalle Facoltà di medicina veterinaria; due dalle Facoltà di agraria; uno dalle Facoltà di farmacia.

Qualora tra i designati da uno dei predetti gruppi di Facoltà siano compresi due o più professori della stessa disciplina, è eletto solo quello che ha ottenuto più voti, o, a parità di voti, il più anziano in grado, e subentrano i professori che immediatamente dopo abbiano avuto il maggior numero di voti;

b) un libero docente, un professore incaricato universitario e un assistente di ruolo sono eletti dalle rispettive categorie. Gli incaricati, gli aiuti e gli assistenti non sono eleggibili se non siano forniti del titolo di abilitazione alla libera docenza;

c) altri otto membri sono scelti dal Ministro tra i professori che appartengano o abbiano appartenuto ai ruoli delle Università o degli Istituti d'istruzione superiore o tra studiosi estranei ai ruoli universitari, di cui uno quale rappresentante delle Università libere, nel caso in cui nessun professore di Università libera sia stato eletto. Il Ministro procederà a tali scelte tenendo conto di quelle discipline che non sono rappresentate dai membri eletti dalle Facoltà ».

Art. 5.

Il testo dell'art. 7 è sostituito dal seguente:

« La seconda Sezione è composta di diciotto membri e cioè:

a) di un professore universitario, componente della prima Sezione, eletto dai membri della seconda Sezione con funzioni di presidente;

b) di due ispettori centrali per l'insegnamento secondario (uno dell'ordine classico, uno dell'ordine tecnico) scelti dal Ministro;

c) di un provveditore agli studi e di un rappresentante dei Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica e professionale, scelti dal Ministro;

d) di due capi di Istituto, uno dell'istruzione media, classica, scientifica e magistrale e uno dell'istruzione tecnica e professionale; di otto professori (quattro dell'istruzione media, classica, scientifica e magistrale e quattro dell'istruzione tecnica e professionale) eletti separatamente da tutti i capi di Istituto e da tutti i professori di ruolo. Gli insegnanti tecnico-pratici di ruolo godono dell'elettorato attivo e passivo;

e) di un rappresentante dei professori incaricati abilitati eletto dalla categoria;

f) di un capo di Istituto e di un professore di scuola non statale scelti dal Ministro ».

Art. 6.

Il testo dell'art. 8 è sostituito dal seguente:

« La seconda Sezione si pronuncia sulle questioni concernenti l'istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e professionale, deferite dalle vigenti norme alla competenza del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Il parere è obbligatorio, oltre che nei casi già stabiliti dalla legge:

a) sui programmi di insegnamento e di esame;

b) sui programmi e le modalità dei concorsi a cattedre.

Le attribuzioni della Commissione di cui all'art. 23 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, sono devolute alla seconda Sezione che le esercita mediante una Giunta di sette membri eletta nel suo seno.

I pareri, di cui all'art. 20 del predetto decreto, sono dati da un Comitato di tre membri, scelti dalla Sezione nel proprio seno tra i membri che non facciano parte della Giunta.

Per la validità delle decisioni della Giunta è richiesta la presenza di almeno cinque membri ».

Art. 7.

Il testo dell'art. 9 è sostituito dal seguente:

« La terza Sezione è composta di diciassette membri e cioè:

a) di un professore universitario, componente della prima Sezione, eletto dai membri della terza Sezione con funzioni di presidente;

b) di un ispettore centrale per l'istruzione elementare, di un rappresentante dei patronati scolastici, di un provveditore agli studi, di un direttore o insegnante di scuola materna, di un direttore o insegnante di scuola non statale, scelti dal Ministro;

c) di un capo di Istituto o professore della seconda Sezione eletto dai membri della terza Sezione;

d) di un ispettore scolastico, di due direttori didattici e di sette maestri di ruolo, eletti congiuntamente da tutti gli ispettori, direttori e maestri di ruolo ».

Art. 8.

Il testo dell'art. 10 è sostituito dal seguente:

« La terza Sezione si pronuncia sulle questioni concernenti l'istruzione elementare e le relative opere di assistenza, che il Ministro ritenga di sottoporre al suo esame.

Il suo parere è obbligatorio sui ricorsi contro i trasferimenti per servizio, i licenziamenti, le dispense dal servizio, le decadenze dal posto e contro le punizioni disciplinari superiori alla sospensione d'ufficio concernenti i maestri elementari, nonchè sulle materie di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 8 della presente legge ».

Art. 9.

Il testo del primo comma dell'art. 12 è sostituito dai seguenti:

« Le elezioni per la seconda Sezione si svolgono in un solo grado, durante il normale periodo delle lezioni.

Le elezioni per la terza Sezione sono di secondo grado e si svolgono durante il normale periodo delle lezioni ».

Art. 10.

Il testo dell'art. 23 è sostituito dal seguente:

« I componenti dei Corpi consultivi, contemplati nella presente legge, sono nominati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione e durano in carica quattro anni. Essi possono essere confermati, fatta eccezione dei membri della prima Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, i quali non possono farne parte per più di due volte consecutive.

I capi di Istituto, i professori delle scuole secondarie, i direttori ed i maestri possono essere esonerati dall'insegnamento per la durata del loro mandato.

I consiglieri, che cessano durante il loro quadriennio di durata in carica, sono sostituiti per la restante parte di questo da coloro che, nelle elezioni generali svolte all'inizio dello stesso quadriennio, li seguivano immediatamente nella graduatoria delle designazioni. Se trattasi di consiglieri scelti dal Ministro, questi procede alla sostituzione con nuova scelta.

I componenti del Consiglio superiore della pubblica istruzione e del Consiglio superiore delle antichità e belle arti, non possono prendere parte, nè in qualità di commissari nè in qualità di candidati, a concorsi banditi dal Ministero della pubblica istruzione e concernenti materie che, comunque, rientrino nella competenza specificamente attribuita alle rispettive Sezioni. Analogo divieto sussiste per i componenti del Consiglio superiore delle Accademie e biblioteche nei riguardi di concorsi relativi all'Amministrazione delle biblioteche governative ».

Art. 11.

La durata del Consiglio superiore della pubblica istruzione attualmente in funzione è prorogata a quattro anni; alla scadenza di detto periodo non sono confermabili i membri della prima Sezione che abbiano fatto parte del Consiglio nel quadriennio stesso e nel triennio precedente.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 agosto 1957

GRONCHI

ZOLI — MORO — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

LEGGE 3 agosto 1957, n. 700.

Ritocchi agli stipendi del personale esecutivo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per il personale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, di cui alle qualifiche elencate nell'annessa tabella, gli stipendi indicati nella tabella medesima sostituiscono — dal 1° aprile 1957 — quelli previsti dalla tabella di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, ferme restando, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto stesso.

Nella prima applicazione della presente legge, ai fini dell'attribuzione degli aumenti biennali di cui all'articolo 1, terzo comma, del citato decreto, si ha riguardo all'anzianità maturata nel grado e qualifica rivestiti alla data di entrata in vigore della legge stessa, tenendo conto delle cause che hanno determinato acceleramento o ritardo nell'assegnazione degli aumenti normali di stipendio.

Ai dipendenti ai quali, per effetto della prima applicazione della presente legge, competa nella qualifica rivestita alla data di entrata in vigore della legge stessa uno stipendio inferiore a quello che sarebbe loro spettato qualora fossero stati promossi a tale qualifica soltanto a decorrere dal giorno successivo alla data predetta, è attribuito, a decorrere dalla medesima, quest'ultimo stipendio.

Qualora lo stipendio dovuto in base al comma precedente risultasse inferiore a quello che sarebbe spettato se il dipendente non avesse avuto alcuna promozione, viene attribuito, dal 1° aprile 1957, lo stipendio della qualifica rivestita uguale o immediatamente superiore a quello che sarebbe stato conseguito nella qualifica iniziale.

Nei confronti del personale cui si applicano i precedenti due commi l'anzianità per i successivi aumenti biennali decorre dal 1° luglio 1956 o dalla data della promozione se successiva.

Art. 2.

Le pensioni relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° aprile 1957, sono riliquidate, con effetto dalla data predetta, applicando le norme ed i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, ed alla legge 11 luglio 1956, n. 734, e considerando gli stipendi derivanti dall'applicazione della presente legge.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte, per l'esercizio 1956-57, e per la parte di onere concernente il personale in attività di servizio, con corrispondente riduzione da apportare allo stanziamento del capitolo n. 110 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato dello stesso esercizio 1956-57. Alla parte di onere riguardante il personale in quiescenza si fa fronte a carico dello stesso suddetto capitolo.

All'onere di lire 5.200.000.000 per l'esercizio 1957-58 si fa fronte, per la parte riguardante il personale in servizio, con riduzioni da apportare agli stanziamenti dei capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per lo stesso esercizio 1957-58, n. 4, per lire 500.000.000, n. 10, per lire 500.000.000, n. 12, per lire 200.000.000, n. 14, per lire 100.000.000, n. 15, per lire 600.000.000, n. 16, per lire 500.000.000, n. 52, per lire 100.000.000, n. 55, per lire 200.000.000, n. 58, per lire 500.000.000.

Alla parte di onere riguardante il personale in quiescenza, si fa fronte a carico del capitolo n. 109 dello stesso suddetto stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio 1957-58.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 agosto 1957

GRONCHI

ZOLI — ANGELINI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Stipendi del personale esecutivo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato

Coefficiente	Grado	QUALIFICA	Stipendio annuo lordo
		PERSONALE DELLE STAZIONI	
357	5°	Capo stazione superiore	1.071.000
311	6°	Capo stazione principale Capo gestione principale Interprete principale	933.000
292	7°	Capo stazione di 1ª classe Capo gestione di 1ª classe Capo telegrafista di 1ª classe Interprete di 1ª classe	876.000
260	8°	Capo stazione di 2ª classe Capo gestione di 2ª classe Capo telegrafista di 2ª classe Interprete di 2ª classe	780.000
234	9°	Capo stazione di 3ª classe *ad personam* Capo gestione di 3ª classe *ad personam* Capo telegrafista di 3ª classe *ad personam* Interprete di 3ª classe *ad personam* Sottocapo	702.000
194	10°	Aiutante Alunno d'ordine	582.000
184	10°	Scrivana	552.000
188	11°	Manovratore capo Deviatore capo	564.000
179	11°	Guardamerci	537.000
185	12°	Capo squadra manovratori	555.000
181	12°	Capo squadra deviatori	543.000
173	12°	Guardasala	519.000
180	13°	Manovratore	540.000
173	13°	Deviatore	519.000
		PERSONALE DEI TRENI	
292	7°	Capo personale viaggiante principale	876.000
284	7°	Controllore viaggiante principale	852.000
260	8°	Capo personale viaggiante di 1ª classe	780.000
254	8°	Controllore viaggiante di 1ª classe	762.000
238	9°	Capo personale viaggiante di 2ª classe *ad personam* Controllore viaggiante di 2ª classe *ad personam* Capo personale viaggiante	714.000
234	9°	Controllore viaggiante	702.000
223	9°	Conduttore capo di 1ª classe	669.000
210	10°	Conduttore capo	630.000
194	11°	Conduttore principale	582.000
190	12°	Conduttore	570.000
180	13°	Frenatore	540.000
		PERSONALE DI MACCHINA	
357	5°	Capo deposito superiore . . .	1.071.000
311	6°	Capo deposito principale .	933.000
292	7°	Capo deposito di 1ª classe	876.000
260	8°	Capo deposito di 2ª classe	780.000
250	9°	Capo deposito di 3ª classe *ad personam* Capo deposito di 3ª classe	750.000
241	9°	Macchinista di 1ª classe . .	723.000
226	10°	Macchinista di 2ª classe . .	678.000
207	11°	Macchinista di 3ª classe	621.000
197	11°	Aiuto macchinista	591.000
184	12°	Capo squadra accudienti e manovali *ad personam*	552.000
175	13°	Accudiente *ad personam* . . .	525.000
		PERSONALE DELLA LINEA	
234	9°	Sorvegliante della linea di 1ª classe	702.000
210	10°	Sorvegliante della linea	630.000
177	12°	Capo squadra cantonieri .	531.000
164	14°	Guardiano *ad personam* . Cantoniere	492.000

Coefficiente	Grado	QUALIFICA	Stipendio annuo lordo
		PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI VIGILANZA	
194	10°	Capo guardia *ad personam*	582.000
175	12°	Sotto capo guardia *ad personam*	525.000
167	13°	Guardia *ad personam*	501.000
		PERSONALE TECNICO ED OPERAIO	
357	5°	Capo tecnico superiore	1.071.000
311	6°	Capo tecnico principale	933 000
292	7°	Capo tecnico di 1ª classe	876.000
260	8°	Capo tecnico di 2ª classe	780.000
234	9°	Capo tecnico di 3ª classe *ad personam* Capo tecnico di 3ª classe	702.000
216	10°	Capo verificatori .	648.000
210	10°	Sottocapo tecnico	630.000
199	11°	Verificatore	597 000
183	12°	Operaio di 1ª classe	549.000
173	13°	Operaio	519.000
166	14°	Aiutante operaio	498.000
		PERSONALE DI MANOVALANZA	
176	12°	Capo squadra manovali	528.000
164	14°	Manovale	492.000
		PERSONALE DELLE NAVI TRAGHETTO	
402	5°	Comandante di 1ª classe Capo macchinista di 1ª classe	1.206.000
357	6°	Comandante di 2ª classe Capo macchinista di 2ª classe	1.071.000
311	7°	Ufficiale navale di 1ª classe Ufficiale macchinista di 1ª classe	933.000
292	8°	Ufficiale navale di 2ª classe Ufficiale macchinista di 2ª classe	876.000
260	9°	Ufficiale navale di 3ª classe *ad personam* Ufficiale macchinista di 3ª classe *ad personam* Ufficiale navale di 3ª classe Ufficiale macchinista di 3 ªclasse	780.000
234	10°	Primo nostromo Capo motorista Capo elettricista	702.000
219	11°	Secondo nostromo Motorista di 1ª classe Elettricista di 1ª classe	657.000
197	12°	Motorista . . . Elettricista . . . . Carpentiere di 1ª classe	591.000
184	13°	Marinaio scelto Fuochista Carpentiere	552.000
180	14°	Marinaio	540.000
163	14°	Carbonaio	489.000

Visto, *il Ministro per i trasporti*
ANGELINI

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1957.

Nuove tabelle di cui al decreto Ministeriale 6 giugno 1956, relativo alle norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente le nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto l'art. 6 del decreto Ministeriale 6 giugno 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 giugno 1956, n. 138, relativo alle norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476;

Visto il decreto Ministeriale 15 luglio 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 luglio 1957, n. 179, riguardante le nuove tabelle di cui al decreto Ministeriale 6 giugno 1956, relativo alle norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476;

Decreta:

Art. 1.

Le tabelle A-1, A-2, B-1, B-2, C-1, C-2 unite al decreto Ministeriale 15 luglio 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 luglio 1957, n. 179, riguardante la nuova tabella di cui al decreto Ministeriale 6 giugno 1956, relativo alle norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, sono sostituite dalle tabelle annesse al presente decreto.

Art. 2.

E' abrogato il decreto Ministeriale 15 luglio 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 luglio 1957, n. 179, riguardante le nuove tabelle di cui al decreto Ministeriale 6 giugno 1956, relativo alle norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il giorno 18 agosto 1957.

Roma, addì 14 agosto 1957

Il Ministro per il commercio con l'estero
CARLI

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

TABELLA A-1

Elenco degli Stati di cui all'art. 6, primo comma, punto *a*), del decreto Ministeriale 6 giugno 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 giugno 1956, n. 138, contenente le norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476:

Bolivia;
Canadà;
Cile;
Columbia;
Corea del Sud;
Costa Francese dei Somali;
Costarica;
Cuba;
Domenicana (Repubblica);
Filippine;

Formosa;
Giappone;
Guatemala;
Haiti;
Honduras (Repubblica);
Libano;
Liberia;
Messico;
Nicaragua;
Panama;
Perù;
Salvador;
Siria;
Uruguay;
U.S.A. e sue dipendenze;
Venezuela.

TABELLA A-2

Elenco delle valute estere e dei conti esteri in lire di cui all'art. 6, primo comma, punto *a*), del decreto Ministeriale 6 giugno 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 giugno 1956, n. 138, contenente le norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476:

Dollaro U.S.A.;
Dollaro canadese;
Franco svizzero libero;
Conti esteri in lire libere.

I conti esteri in lire libere:

sono aperti al nome di persone aventi la residenza o la sede in qualsiasi Paese estero;

sono accreditati con il ricavo di cessione delle valute estere indicate in questa tabella, mediante prelievi dai conti esteri in lire libere, nonchè mediante versamenti effettuati dai residenti per il pagamento di debiti verso persone aventi la residenza o la sede in uno qualsiasi dei Paesi indicati nella tabella A-1;

sono addebitati per effettuare acquisti delle valute estere indicate in questa tabella o nelle tabella B-2, per effettuare l'accreditamento di conti esteri in lire libere, multilaterali o bilaterali, nonchè per effettuare il pagamento di debiti verso persone aventi la residenza o la sede nel territorio della Repubblica o all'estero.

TABELLA B-1

Elenco degli Stati di cui all'art. 6, primo comma, punto *b*), del decreto Ministeriale 6 giugno 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 giugno 1956, n. 138, contenente le norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476:

Austria;
Belgio Lussemburgo;
Danimarca;
Francia;
Germania Occidentale;
Jugoslavia;
Norvegia;
Paesi Bassi.
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;
Svezia;
Svizzera Liechtenstein;
Argentina;
Brasile;
Egitto

e Stati appartenenti alle rispettive aree monetarie (in dipendenza degli accordi stipulati con l'Italia ovvero della legislazione o della regolamentazione valutaria vigente in ciascuno degli Stati sopra indicati o in quelli delle rispettive aree monetarie).

TABELLA B-2

Elenco delle valute estere e dei conti esteri in lire di cui all'art. 6, primo comma, punto *b*), del decreto Ministeriale 6 giugno 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 giugno 1956, n. 138, contenente le norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero ai sensi dell'art. 2 decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476:

Corona danese;
Corona norvegese;
Corona svedese;
Fiorino olandese;
Franco belga;
Franco francese;
Franco svizzero «Accordo»;
Lira sterlina;
Marco germanico;
Scellino austriaco;
Conti esteri in lire multilaterali.

I conti esteri in lire multilaterali:

sono aperti al nome di persone aventi la residenza o la sede in uno qualsiasi dei Paesi indicati nella tabella B-1, con l'osservanza delle norme pro-tempore vigenti emanate dal Ministro per il commercio con l'estero;

sono accreditati con il ricavo di cessioni delle valute estere indicate in questa tabella o nella tabella A-2 mediante prelievi da conti esteri in lire libere o multilaterali, nonchè mediante versamenti effettuati dai residenti per il pagamento di debiti verso persone aventi la residenza o la sede in uno qualunque dei Paesi indicati nelle tabelle A-1 e B-1;

sono addebitati per effettuare acquisti delle valute estere indicate in questa tabella, per effettuare l'accreditamento di conti esteri in lire multilaterali o bilaterali e per effettuare il pagamento di debiti verso persone aventi la residenza o la sede nel territorio della Repubblica o nei Paesi indicati nella tabella B-1 e C-1.

TABELLA C-1

Elenco degli Stati di cui all'art. 6, primo comma, punto *c*), del decreto Ministeriale 6 giugno 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 giugno 1956, n. 138, contenente le norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476:

Albania;
Bulgaria;
Cecoslovacchia;
Equatore;
Finlandia;
Iran;
Israele;
Paraguay;
Polonia;
Romania;
Spagna;
Ungheria;
U.R.S.S.;
Grecia;
Portogallo;
Turchia

e Stati appartenenti alle rispettive aree monetarie (in dipendenza degli accordi stipulati con l'Italia ovvero della legislazione o della regolamentazione valutaria vigente in ciascuno degli Stati sopra indicati e in quelli delle rispettive aree monetarie).

TABELLA C-2

Elenco dei principali conti degli accordi interstatali e dei conti esteri in lire di cui all'art. 6, primo comma, punto *c*), del decreto Ministeriale 6 giugno 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 giugno 1956, n. 138, contenente le norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476:

Stati	Conti dell'accordo	Conti esteri in lire bilaterali
Albania	Conto dollari U.S.A.	Albania
Bulgaria	Conto dollari U.S.A.	Bulgaria
Cecoslovacchia	Conto dollari U.S.A.	Cecoslovacchia
Equatore	Conto dollari U.S.A.	Equatore
Finlandia	Conto generale 1951 in dollari U.S.A.	Finlandia
Iran	Conto generale dollari U.S.A.	Iran
Israele	Conto dollari U.S.A.	Israele
Paraguay	Conto dollari U.S.A.	Paraguay
Polonia	Conto generale nuovo dollari U.S.A.	Polonia
Romania	Conto lira R.P.R.	Romania
Spagna	Conto generale dollari U.S.A.	Spagna
Ungheria	Conto lire	Ungheria
U.R.S.S.	Conto lire 1948	U.R.S.S.
Grecia	Conto dollari U.S.A.	Grecia
Portogallo	Conto dollari U.S.A.	Portogallo
Turchia	Conto dollari U.S.A.	Turchia

I conti esteri in lire bilaterali:

sono aperti al nome di persone aventi la residenza o la sede in ciascuno dei Paesi indicati nella tabella C-1 con la osservanza delle norme pro-tempore vigenti emanate dal Ministro per il commercio con l'estero;

sono accreditati con il ricavato di cessioni delle valute estere indicate nelle tabelle A-2 e B-2 mediante prelievi da conti esteri in lire libere o multilaterali mediante prelievi dal conto del rispettivo accordo interstatale o dai conti esteri in lire bilaterali dello stesso Paese, nonchè mediante versamenti effettuati dai residenti per il pagamento di debiti verso persone aventi la residenza o la sede in uno qualunque dei Paesi indicati nelle tabelle A-1 e B-1 o nello stesso Paese del titolare del conto;

sono addebitati per effettuare versamenti nel conto del rispettivo accordo interstatale, per effettuare l'accreditamento di conti esteri in lire bilaterali dello stesso Paese, nonchè per effettuare il pagamento di debiti verso persone aventi la residenza o la sede nel territorio della Repubblica.

(4900)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 667 dell'8 agosto 1957. Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. Primi acconti per contributi spettanti per il periodo dal 1953 al 1957 per impianti la prima volta ammessi al contributo.

Il Comitato interministeriale dei prezzi con provvedimento n. 667 dell'8 agosto 1957 ha adottato la seguente decisione.

Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. Primi acconti per contributi spettanti per il periodo dal 1953 *al* 1957 *per impianti la prima volta ammessi al contributo.*

(Seguito provvedimento n. 647 del 3 maggio 1957)

A seguito delle domande presentate dalle aziende interessate, il Comitato interministeriale dei prezzi, come previsto dalle norme di cui al cap. VIII del provvedimento n. 348 del 20 gennaio 1953 e cap. IV del provvedimento n. 620 del 28 dicembre 1956, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha disposto la corresponsione, da parte della Cassa conguaglio per le tariffe elettriche, di un acconto alle seguenti aziende, nella misura indicata per ogni impianto sul contributo relativo agli anni dal 1953 al 1957.

Tale acconto viene commisurato ad ogni kWh prodotto dai nuovi impianti sottoelencati nel periodo che va dalla data della prima lettura, eseguita dagli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione (Utif) sui contatori dagli stessi sigillati ai sensi del provvedimento n. 354 del 23 febbraio 1953, alla data della lettura più vicina al 30 giugno 1957.

Società Romana di Elettricità Roma:

36 Impianto Vadocusano: L. 1, fino al 31 dicembre 1956 e L. 0,50 dal 1° gennaio al 30 giugno 1957.

Azienda Elettrica Ciaffoni Giuseppe e Fratelli Montedinove (Ascoli Piceno)

280 Impianto Molino Aso: L. 1,65 fino al 31 dicembre 1956 e L. 0,80 dal 1° gennaio al 30 giugno 1957.

Società Edison Milano

297 Impianto Crevola: L. 0,02 fino al 31 dicembre 1956 e L. 0,01 dal 1° gennaio al 30 giugno 1957.

309 Impianto Pantano d'Avio: L. 2,80 fino al 31 dicembre 1955, L. 3,20 dal 1° gennaio al 31 dicembre 1956 e L. 1,60 dal 1° gennaio al 30 giugno 1957.

Società Impianti Elettrici Simel Altomonte (Cosenza):

349 Impianto del Rose: L. 2,30 fino al 31 dicembre 1956 e L. 1,15 dal 1° gennaio al 30 giugno 1957.

Società Bolognese di Elettricità Bologna:

368 Impianto Pioppe di Salvaro: L. 0,35 fino al 31 dicembre 1956 e L. 0,17 dal 1° gennaio al 30 giugno 1957.

Società Elettrica Selt-Valdarno Firenze:

330 Centrale Luigi Orlando (II gruppo): L. 2 fino al 31 dicembre 1956 e L. 1 dal 1° gennaio al 30 giugno 1957.

Zuccherificio di Avezzano Roma:

363 Centrale Avezzano: L. 0,50 fino al 30 giugno 1957.

Società Romana di Elettricità Roma:

372 Centrale Fiumicino: L. 1,50 fino al 30 giugno 1957.

Società Idroelettrica Alta Toscana Firenze:

375 Impianto Fabbriche: L. 1,80 fino al 30 giugno 1957.

Società Idroelettrica Valcanale Udine:

377 Impianto Valbruna: L. 1, fino al 30 giugno 1957.

Società Idroelettrica Sarca Molveno Milano:

379 Impianto Santa Massenza II: L. 1,85 fino al 30 giugno 1957.

(4834)

Provvedimento n. 668 dell'8 agosto 1957. Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. Acconti per contributi spettanti per il 1957. (Secondo semestre).

Il Comitato interministeriale dei prezzi con provvedimento n. 668 dell'8 agosto 1957 ha adottato la seguente decisione.

Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. Acconti per contributi spettanti per il 1957 (secondo semestre).

(Seguito provvedimento n. 641 del 29 marzo 1957).

A seguito delle domande presentate dalle aziende interessate, il Comitato interministeriale dei prezzi, come previsto dalle norme di cui al cap VIII del provvedimento n. 348 del 20 gennaio 1953 e cap. IV del provvedimento n. 620 del 28 dicembre 1956, ha disposto la corresponsione, da parte della Cassa conguaglio per le tariffe elettriche, di un acconto alle seguenti aziende sull'energia prodotta dal 1° luglio al 31 dicembre 1957, se non diversamente precisato, nella misura indicata per ogni impianto.

Tale acconto viene commisurato ad ogni kWh prodotto dai nuovi impianti sottoelencati nel periodo che va dall'ultima lettura dei contatori considerata intorno al 30 giugno 1957, quale risulta dalle comunicazioni degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione (Utif) ai sensi del provvedimento n. 354 del 23 febbraio 1953, a quella più vicina al 31 dicembre 1957.

La liquidazione dell'importo degli acconti sarà fatta in base alla richiesta bimestrale che le aziende continueranno a presentare al Comitato interministeriale dei prezzi attenendosi alle modalità stabilite

Società Termoelettrica Italiana Milano:

1 Centrale Tavazzano: L. 0,50.

Società Saetta Napoli:

2 Impianto Guana: L. 0,39.

Società Elettrica Ala Milano:

3 Impianto Ala: L. 0,69.

Società Montecatini Milano:

4 Centrale San Giuseppe di Cairo: L. 0,15.
5 Impianto Castelbello: L. 0,25.
6 Impianto Glorenza: L. 0,30.
350 Centrale Ortano: L. 0,73.

Società Elettrica Valcomino Napoli:

7 Impianto Colle Romano: L. 0,54.

Società Idroelettrica Alto Veneto Calalzo (Belluno):

8 Impianto Valmontina: L. 0,98.
232 Impianto Padola: L. 1,55.
237 Impianto Frisone: L. 1,20.

Società Idroelettrica Tevere Roma:

9 Impianto Castel Giubileo: L. 1,15.
333 Impianto Nazzano: L. 1,65.

Società Agricola Industriale per la Cellulosa Italiana « SAICI » Milano:

10 Impianto Meduno: L. 0,64.
217 Impianto Istrago: L. 0,78.
223 Impianto Colle: L. 0,51.

Società Idroelettrica Forni di Sopra (Udine):

12 Impianto Dria: L. 0,64.

Società Impianti Idroelettrici Bassano del Grappa:

14 Impianto San Gaetano di Valstagna: L. 1,18.

Società Meridionale di Elettricità Napoli:

15 Impianto Pescara II salto: L. 0,05.
17 Impianto Villa Santa Maria: L. 1,44.
18 Impianto Mucone I salto: L. 1,67.
19 Centrale Vigliena: L. 0,65.
209 Impianto Rocca d'Evandro: L. 1,20.
278 Impianto Montemaggiore: L. 1,20.
300 Impianto Mucone II salto: L. 1,57.

Ditta Antonio Del Pizzo Tramonti (Salerno):

20 Centrale Tramonti Sant'Elia: L. 0,86 esclusa l'energia misurata dal contatore *CGS* n. 5769350.

Società Medio Piave Roma:

21 Impianto Caorame Stien: L. 1,30.
244 Impianto Caorame Superiore: L. 1,55.
321 Impianto Basso Caorame: L. 1,20.

Società Idroelettrica Alto Liri Roma:

23 Impianto Balsorano: L. 0,81.
242 Impianto Grottacampanaro II: L. 1,13.
243 Impianto Cassino I salto: L. 0,88.
267 Impianto Grottacampanaro I: L. 1,13.

Forza Elettrica Valeggio sul Mincio Verona:
24 Impianto Pradastua L. 1,25.
25 Impianto Avio: L. 1,30.

Società Idroelettrica delle Madonie Palermo:
26 Centrale Castelbuono: L. 0,65 esclusa l'energia prodotta dal 5° gruppo (Alternatore *E* trifase Ansaldo n. 823 *A*, tipo 300/16 da 300 kVA).

Società Magliano Magliano Alpi (Cuneo):
27 Impianto Consovero I e II salto: L. 0,81.

Azienda Elettrica Soleo Belvedere Marittimo (Cosenza):
29 Impianto Sangineto: L. 1,15.

Società Idroelettrica Sarca Molveno Milano:
30 Impianto Santa Massenza I: L. 1,67.
276 Impianto La Rocca: L. 1,22.
379 Impianto Santa Massenza II: L. 1,85.

Società Generale Pugliese di Elettricità Napoli:
32 Impianto Garga Coscile: L 0,93.

Società Romana di Elettricità Roma:
36 Impianto Vadocusano: L 0,50.
37 Impianto Canterno: L 0,37.
39 Centrale San Paolo: L 0,60.
372 Centrale Fiumicino: L. 1,50.

Società Idroelettrica Piemonte Torino:
41 Impianto Cimena L. 0,84.
42 Impianto Saint Clair L. 1,03.
43 Impianto Nus L 1,22
44 Impianto Tre Ceres Chiampernotto: L 0,47.
45 Impianto Tre Ceres Piansoletti: L. 0,34.
46 Impianto Tre Ceres Rusià L 0,46.
47 Impianto Pont Saint Martin L 0,13 anche sull'energia prodotta dal gruppo contrassegnato dal numero zero misurata dall'attuale contatore trifase n. 7819396.
48 Centrale Chivasso 1ª Sezione: L 0,50; 2ª Sezione L. 0,60.
231 Impianto Olivoni L. 0,83.
241 Impianto Avise: L 1,22 esclusa l'energia misurata dagli attuali contatori n 17372938 e n. 17372939.

Società Vizzola Milano:
49 Impianto Castelli: L 0,24.
51 Impianto Carona L 0,39
52 Impianto Bordogna: L 0,24
53 Impianto Sardegnana L 1,67.
56 Centrale Castellanza (III Gruppo) L. 0,60.
283 Impianto Porto della Torre: L. 1,22.

Piemonte Centrale di Elettricità Torino
54 Impianto San Giacomo di Demonte: L. 1,20.
55 Impianto Breolungi L 0,09.
230 Impianto Fedio (Kant II) L. 1,09.
251 Impianto Demonte (Kant III): L. 1,22.

Società Idroelettrica Alta Toscana Firenze:
57 Impianto Torrite L. 1,37.
375 Impianto Fabbriche: L. 1,80.

Società Elettrica Selt-Valdarno Firenze:
60 Impianto Nera Montoro L. 0,09.
61 Impianto Vinchiana L. 1,07.
263 Impianto Cavilla L. 1,27.
293 Impianto Arsiè L 0,81.
330 Centrale Luigi Orlando: L 0,60 per I e II Gruppo.

Cotonificio Cantoni di Legnano Milano:
68 Impianto Bellano L. 0,29.

Ditta Bocci e Massimiliani Piane di Falerone (Ascoli Piceno)
69 Impianto Falerone: L 0,69.

Società Adriatica di Elettricità Venezia:
70 Impianto Soverzene: L. 1,40.
71 Impianto Fadalto L. 0,24.
72 Impianto Nove L. 0,24
74 Impianto Caneva: L. 0,24.
75 Impianto Lumiei L 0,76.
76 Impianto Saviner L. 1,20.
233 Impianto Barcis: L. 1,27.
234 Impianto San Foca: L 1,27.
235 Impianto Villa Rinaldi: L 1,27.
268 Impianto Malnisio: L 0,02.
269 Impianto Partidor: L. 0,04.
270 Impianto Giais: L. 0,02.
313 Impianto Sospirolo: L 0,81.
329 Impianto Gardona: L. 1,20.
335 Impianto Malga Ciapela: L. 1,12.

Società Anonima Orobia Milano:
77 Impianto Barbellino: L. 0,19.
78 Impianto Basso Varrone: L. 0,07.
79 Impianto Bitto II: L. 0,36.
80 Impianto Bitto III: L 0,04.
81 Impianto Bitto IV: L. 0,04.

Unione Esercizi Elettrici Roma:
82 Impianto Altolina. L. 0,46.
83 Impianto Franciolini: L 0,22.
84 Impianto Furlo: L. 0,32.
86 Impianto Mozzano L 0,46.
87 Impianto Scandarella: L. 0,59.
88 Impianto Valcimarra: L. 1,67.
179 Impianto Pietre Regie: L 0,42.
291 Impianto Capodiponte: L 1,22.
292 Impianto Comunanza Aso II salto: L 1.
314 Impianto Capodiponte Ramo Castellano: L. 1,12.
351 Impianto Aso III salto: L. 0,74.
366 Impianto Ascoli: L 0,85.

Società Termoelettrica Veneta Venezia:
89 Centrale Marghera (Gruppi *D* e *E*): L. 0,65.
348 Centrale Marghera (Gruppo *F*) L. 0,85.

Società Bellunese di Elettricità Belluno:
90 Impianto Campo di Sotto: L 0,83.

Cotonificio Vittorio Olcese Milano:
91 Impianto Clavesana L. 0,37.

Ditta Fratelli Spalla Cerda (Palermo):
92 Centrale Cerda L 0,30.

Società Generale Elettrica della Sicilia Palermo:
93 Centrale Catania L. 0,60.

Industria Elettrica Francesco Guiso Gallisai Nuoro:
94 Impianto Dorgali L 0,09.

Consorzio Elettrico del Buthier Torino:
95 Impianto Signayes: L 1,15.

Ditta De Antoni Umberto Comeglians (Udine):
97 Impianto Ovaro (Luincis) L. 1,20.

Azienda Elettrica Municipale Osimo:
98 Impianto Sambucheto: L 0,14.

Società Gütermann Perosa Argentina (Torino):
101 Impianto Chisone Inferiore: L. 0,24.

Cartiere Giacomo Bosso Torino:
102 Impianto Gran Prà L. 0,20.

Cooperativa Forza e Luce Aosta:
103 Impianto Veyon L. 0,49.

Società Elettrica Bresciana Brescia:
104 Impianto Gratacasolo: L. 0,76.
105 Impianto Covoli L 0,17.
117 Impianto Lanico II salto: L. 1,20.
118 Impianto Lanico I salto: L. 1,20.

Ditta Fratelli Morelli Cosenza:
106 Impianto Arente: L. 0,29.

Società Idroelettrica del Corvino Diamante (Cosenza):
107 Impianto Buonvicino: L. 0,29.

Società Terni Roma:
108 Impianto San Giacomo: L 0,78.
109 Impianto Provvidenza: L. 1,35.
110 Impianto Monte Argento. L. 0,64.
111 Impianto Canetra: L 1,15.
112 Impianto Villa Santa Maria: L 1,40.
286 Impianto Montorio al Vomano: L. 1,67.
353 Impianto Posta: L. 2,15.

Società Elettrica Sarda Roma:
113 Impianto Alto Flumendosa. L. 1,05.
115 Centrale Santa Caterina L. 0,15.

Acciaierie e Ferriere Lombarde Falck Milano:
119 Impianto Belviso Inferiore: L. 0,15.
120 Impianto Publino: L. 0,70.
124 Impianto Teglia I salto: L. 0,05.
211 Impianto Teglia II salto: L. 0,50.
307 Impianto Ganda: L. 0,50.

Società Edison Milano:
125 Impianto Sabbione Morasco: L 1,57.
127 Impianto Crego L. 0,44.
129 Impianto Isolato (Liro I) L 1,12.
130 Impianto Ciavenna (Mera I). L. 0,83.
131 Impianto Prata (Mera II): L. 0,83.
132 Impianto Gordona (Mera III): L. 1,12.

134 Impianto Palù Cogolo: L. 1,20.
137 Centrale Genova: L. 0,50.
138 Centrale Emilia: L. 0,50.
195 Impianto Prestone: L. 1,17.
239 Impianto Temù: L. 0,34
297 Impianto Crevola: L. 0,01.
298 Impianto Fondovalle: L. 0,12.
299 Impianto Morasco Ponte: L. 0,17.
309 Impianto Pantano D'Avio: L. 1,60.

Società Dinamo Milano:
139 Impianto Villadossola II: L. 0,60 a decorrere dal 1° gennaio 1957.
140 Impianto Piedimulera: L. 0,05 a decorrere dal 1° gennaio 1957.

Società Trentina di Elettricità - Milano:
141 Impianto Predazzo: L. 1,20.
142 Impianto Sant'Antonio: L. 1,20.
208 Impianto Lana. L. 1,15.
306 Impianto Ponte Gardena: L. 0,71.

Società Elettrica Martorana Canicattì (Agrigento):
143 Centrale Canicattì: L. 0,17.

Forze Idrauliche dell'Appennino Centrale Pistoia:
144 Impianto Porrino (Sestaione): L. 0,15.

P. Zanini di M. Cavazzani Thiene:
146 Impianto Cogollo del Cengio: L. 1,20.

Ministero dei Trasporti Roma:
147 Impianto Fundres: L. 1,10.

Società Idroelettrica Alto Friuli Udine:
149 Impianto Tarvisio: L 0,34.

Società Emiliana di Esercizi Elettrici - Parma:
150 Impianto Farneta: L. 0,07.

Società Elettrica Lovaria Vidoni e C. Pavia di Udine:
152 Impianto Santa Maria: L 0,22.

Azienda Elettrica Municipale Milano:
155 Impianto San Giacomo di Fraele: L. 0,69.
156 Impianto Grosotto. L. 0,09.
158 Impianto Stazzona: L 0,04.
159 Impianto Lovero: L. 0,04
324 Impianto Premadio: L 0,73.

Società Esercizi Elettrici Petralia Sottana (Palermo):
160 Centrale Santa Lucia: L. 0,44.

Società Imprese Pubbliche e Private in Ischia e Capri « SIPPIC » Capri (Napoli):
161 Centrale Capri. L. 0,29

Ditta Cugini Ansaldi Chiusa Pesio (Cuneo):
162 Impianto Conceria: L 0,83

Società Idroelettrica Industriale « Sidin » - Torino:
166 Impianto Ponte della Gobba: L. 1,20.
247 Impianto Silea: L 1,20.

Società Larderello Firenze:
167 Centrale n. 3: L. 0,30
168 Centrale Travale: L. 0,35.
191 Centrale Secolo: L 0,35
295 Centrale Serrazzano I: L. 0,10.

Azienda Elettrica Municipale Macerata:
169 Centrale Città di Macerata: L. 0,02.
170 Impianto Montefranco L. 0,49.
171 Impianto Sforzacosta L 0,92.
281 Impianto Belforte sul Chienti: L. 1,09.
289 Impianto Belforte II salto L 1,12.

Manifattura di Cuorgnè Torino:
172 Impianto Campore Alto: L. 0,59.
173 Impianto Campore Basso: L 0,29.

Ditta Giuseppe Harrasser Brunico (Bolzano):
177 Impianto Stegona: L. 0,88.

Azienda Elettrica Municipale Torino:
180 Impianto Rosone Telessio: L. 1,40.
181 Impianto Rosone Orco: L. 0,23.
182 Impianto Bardonetto: L. 0,07.
183 Impianto Pont: L. 0,23.
184 Impianto Stura San Mauro: L. 1,10.
340 Centrale Moncalieri (T): L. 0.80.
341 Impianto Moncalieri (I) L 1,90.

Azienda Elettrica ed Acquedotto Brunico:
187 Impianto Rio Molino: L. 0,66.

Società Cementifera Sebina Milano:
188 Impianto Fraine: L. 1.10.

Società Termoelettrica Siciliana - Palermo:
189 Centrale Palermo: L. 0,55.

Società Idroelettrica Fratelli Lupieri - Cisterna di Coseano (Udine):
190 Impianto Giavons: L. 0,44.

Società Elettrica del Tul Udine:
193 Impianto Molinars Tul: L. 1,10 a decorrere dal 1° gennaio 1957.

Società Carlo Tassara - Breno (Brescia):
194 Impianto Valle delle Valli. L. 0,10.

Ditta Forza e Luce Isnello (Palermo):
197 Centrale Isnello: L. 0.39.

Società Termoelettrica Tirrena Roma:
198 Centrale Civitavecchia: L 0,55.

Serbatoi Montani per Irrigazione ed Elettricità «SMIRREL» Porto Marghera (Venezia):
200 Impianto Travignolo Caoria. L. 0,49.

Società Idroelettrica Cismon Porto Marghera (Venezia):
201 Impianto San Silvestro: L. 0,39.
202 Impianto Moline: L. 0,17.

Società Elettrica Valgardena Bolzano:
205 Impianto Selva Gardena: L. 1.

Società Idroelettrica Valcanale Udine:
207 Impianto Sant'Antonio: L. 0,66.
377 Impianto Valbruna: L. 1.

Cooperativa Elettrica di Villarfocchiardo (Torino):
210 Impianto Villarfocchiardo: L. 0,93.

Società Snia Viscosa Milano:
212 Impianto Magenta: L. 0,50.

Ditta Bofondi Carlo Isola di Marettimo (Trapani):
213 Centrale Marettimo: L. 1.

Società Elettrica ed Elettrochimica del Caffaro Milano:
214 Impianto Ponte Caffaro: L. 0,02 esclusa l'energia misurata dagli attuali contatori n. 3172991 e n. 3172992.
215 Impianto Gaver L. 0,31.

Ditta De Castelli Carlo Trappa (Cuneo):
216 Impianto Bagnasco: L. 0,56.

Società Elettrica della Campania Napoli:
219 Impianto Suio. L. 0,15.
253 Impianto Ischia: L 0,36.

Azienda Comunale Elettricità ed Acque « ACEA » - Roma:
226 Impianto Basso Nera Orte: L. 1,13.

Azienda Elettrica Crespi e C. Bergamo:
227 Centrale Boccaleone: L. 0,93.
332 Impianto Gandellino: L. 0,07.

Cotonificio Udinese Udine:
228 Impianto Barbeano: L. 1,27.
294 Impianto Rauscedo: L. 1,22.

Società Elettrica Agordina Agordo (Belluno):
229 Impianto Zingari Bassi L. 0,93.
256 Impianto Cavia (Ampliamento): L. 0,53.
257 Impianto Molino: L. 0,24.
296 Impianto Taibon: L. 0,90.

Comune di Amandola Amandola (Ascoli Piceno):
236 Impianto Amandola: L 0,51.

Società Idroelettrica Garga Cassano Jonio (Cosenza):
238 Impianto Garga: L. 1,05

Società Elettrica Cadel Longo Luisa e C. - Vittorio Veneto (Treviso):
240 Impianto Savassa: L. 0,19

Officine di Villar Perosa « RIV » Torino:
245 Impianto Fenestrelle: L 0,85.

Ente Siciliano di Elettricità Catania:
248 Impianto Anapo: L. 1,17.
249 Impianto Ancipa: L. 1,37.
308 Impianto Carboi: L 1,22.

S. p A Verzolini Montemarciano (Ancona):
252 Impianto Falconara Marittima: L. 0,85.

Industria Petralese di Elettricità Petralia Sottana (Palermo):
254 Impianto Portella di Campo: L. 1,12.

Società Idroelettrica Via Aurea e C. - Rossano Calabro (Cosenza):
258 Impianto Campitelli: L. 0,83.

Società Idroelettrica della Cisterna Udine:
259 Impianto Savalons: L. 1,54.

Società Idroelettrica Alto Sentino - Senigallia (Ancona):
260 Impianto Cà Romano: L. 1.

Società Idroelettrica Gaetano Marzotto e Figli - Valdagno (Vicenza):
261 Impianto Collicello: L. 0,56.

Società Idroelettrica Torlano Udine:
262 Impianto Torlano: L. 0,49.

Società Imprese Elettriche ICEF Foligno:
264 Impianto Pontecentesimo: L. 1,12.

Ente Autonomo del Volturno Napoli:
265 Impianto Ponterotto II salto: L. 0,71.

Azienda Elettrica Bernardo Genisio Pont Canavese (Torino):
266 Impianto Oltre Orco: L. 0,45.

Società Produzione Elettrica « APE » - Polizzi Generosa (Palermo):
272 Centrale Polizzi Generosa: L. 0,66.

Cooperativa Elettrica Alto But Paluzza (Udine):
274 Impianto Fontanon: L. 0,10.

Società Elettrica Ponzese Ponza (Latina):
277 Centrale Ponza: L 0,40.

Ditta Ciaffoni Giuseppe e Fratelli Montedinove (Ascoli Piceno):
280 Impianto Molino Aso: L. 0,80.

Società Idroelettrica Atesina Bolzano:
282 Impianto Lasa L. 1,59.

Ditta Fratelli Palombo Vallerotonda (Frosinone):
284 Impianto Vallerotonda: L 0,88.

Ditta L'Aurora Triora (Imperia):
285 Impianto Triora L. 1.10

Società Idroelettrica dell'Ossola Roma:
288 Impianto Bognanco: L 1,22.
343 Impianto Bognanco Ramo Dogliano: L. 0,83.

Ditta Lazzari Elio Imola:
303 Impianto Coniale: L. 1,12.

Società Termoelettrica Sarda Cagliari:
305 Centrale Portovesme: L. 1,05.

Società Industriale Trentina Trento:
310 Impianto Carzano L. 0,24.

Consorzio Elettrico di Stenico Ponte Alto (Trento):
312 Impianto Ponte Pià L 0,61.

Industrie Riunite di Filati Bergamo:
315 Centrale Daste: L. 0,98.

Società Impianti Elettrici Isola del Giglio (Firenze):
316 Centrale Isola del Giglio: L. 0,78.

Manifattura Rossari e Varzi Galliate (Novara):
317 Impianto Langosco L. 0,09.

Azienda Elettrica di Chienes Zambelli Cassiano Chienes (Bolzano),
325 Impianto Chienos: L. 0,07.

Cooperativa Elettrica di Cantuccio - Caminata (Campo Tures):
328 Impianto Cantuccio: L 0,63.

Consorzio per l'Acquedotto d'Azzon Cortina d'Ampezzo:
334 Impianto Gillardon: L 1,12.

Compagnia Imprese Elettriche Liguri « CIELI » - Genova:
337 Impianto Vinadio (Demonte): L. 1,20.

Azienda Elettrica Leone e Conte Carloforte (Cagliari):
338 Centrale Carloforte: L. 0,05.

Ditta Carmine Russo Nola:
339 Centrale Nola: L. 1 esclusa l'energia misurata dagli attuali contatori n. 500959 e n. 500962.

Società Industriale Avisio Trento:
344 Impianto San Floriano d'Egna: L. 1,45 esclusa l'energia prodotta dal gruppo per i servizi ausiliari.

Società Idroelettrica Alto Chiese Brescia:
345 Impianto Malga Boazzo Cimego: L. 1,65.

Società Elettrica Latronichese Latronico (Potenza):
346 Impianto Latronico: L. 1,12.

Ditta Torrani Pietro e C. Golasecca (Varese):
347 Impianto San Bartolomeo: L. 1,12.

Società Impianti Elettrici « SIMEL » - Altomonte (Cosenza):
349 Impianto del Rose: L. 1,15.

Comune di Popoli Popoli (Pescara):
358 Impianto San Callisto: L. 0,62.

Zuccherificio di Avezzano - Roma:
363 Centrale Avezzano: L. 0,50.

Società Bolognese di Elettricità Bologna:
368 Impianto Pioppe di Salvaro: L. 0,17.

(4825)

Provvedimento n. 669 dell'8 agosto 1957. Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. Altri acconti per contributi spettanti per il 1955, 1956 e 1957.

Il Comitato interministeriale dei prezzi con provvedimento n. 669 dell'8 agosto 1957 ha adottato la seguente decisione.

Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. Altri acconti per contributi spettanti per il 1955, 1956 e 1957.

(seguito provvedimento n. 625 del 6 febbraio 1957)

A seguito delle domande presentate dalle aziende interessate, il Comitato interministeriale dei prezzi, come previsto dalle norme di cui al cap. VIII del provvedimento n. 348 del 20 gennaio 1953 e al cap. IV del provvedimento n. 620 del 28 dicembre 1956, ha disposto la corresponsione, da parte della Cassa conguaglio per le tariffe elettriche, di un maggiore acconto alle seguenti aziende, nella misura indicata per ogni impianto sul contributo integrativo relativo al 1955, 1956 e 1957.

Tale maggiore acconto viene commisurato ad ogni kWh prodotto dai nuovi impianti sottoelencati per lo stesso periodo per il quale sono stati corrisposti i precedenti acconti.

All'atto del pagamento di tali maggiori acconti saranno detratti quelli già corrisposti dalla Cassa conguaglio per le tariffe elettriche per i corrispondenti periodi a norma di precedenti provvedimenti.

Società Elettrica Sarda Roma:
115 Centrale Santa Caterina: L. 0,15 dal 1° gennaio al 30 giugno 1957.

Società Adriatica di Elettricità Venezia:
70 Impianto Soverzene: L. 1,40 dal 1° gennaio al 30 giugno 1957;
329 Impianto Gardona: L. 2,50 per il 1955 e 1956; L. 1,20 dal 1° gennaio al 30 giugno 1957.

Società Idroelettrica Atesina Bolzano:
282 Impianto Lasa: L. 2,48 per il 1955; L. 3,07 per il 1956 e L. 1,59 dal 1° gennaio al 30 giugno 1957.

Società Industriale Avisio - Trento:
343 Impianto San Floriano d'Egna: L. 1,45 dal 1° gennaio al 30 giugno 1957.

Compagnia Imprese Elettriche Liguri « Cieli » - Genova:
337 Impianto Vinadio: L. 1,20 dal 1° gennaio al 30 giugno 1957.

Società Idroelettrica Alto Chiese Brescia:
345 Impianto Cimego: L. 2,55 per il 1956; L. 1,65 dal 1° gennaio al 30 giugno 1957.

(4830)

Provvedimento n. 670 dell'8 agosto 1957. Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. Contributo definitivo sull'energia prodotta nel 1953.

Il Comitato interministeriale dei prezzi con provvedimento n. 670 dell'8 agosto 1957 ha adottato la seguente decisione.

Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. Misura del contributo definitivo per l'anno 1953.

(Seguito provvedimento n. 642 del 29 marzo 1957)

A seguito delle domande presentate dalle aziende interessate, il Comitato interministeriale dei prezzi, come previsto dalle norme di cui al penultimo comma del cap. VIII del provvedimento n. 348 del 20 gennaio 1953, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha stabilito, per gli impianti appresso indicati, la misura del contributo definitivo sulla energia elettrica di nuova produzione effettuata nel 1953.

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche provvederà alla liquidazione dei contributi con l'applicazione delle aliquote indicate per ciascun impianto sui kWh prodotti dagli impianti stessi a decorrere dalla data della prima lettura eseguita dagli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione (Utif) sui contatori dagli stessi sigillati ai sensi del provvedimento n. 354 del 23 febbraio 1953 (e comunque non anteriore di oltre

30 giorni alla data di presentazione della domanda) e fino a quella più vicina al 31 dicembre 1953.

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche, all'atto del pagamento dei contributi, detrarrà gli acconti già corrisposti a norma dei precedenti provvedimenti nonchè i quantitativi di energia assorbiti per consumi interni e quelli ceduti per diritto di sottendimento non considerati nell'aliquota.

Società Montecatini Milano:
4 Centrale San Giuseppe di Cairo (1949-50): L. 0,60266.
5 Impianto Castelbello (1949): L. 0,83919.
6 Impianto Glorenza (1949): L. 0,99492.

Società Idroelettrica Piemonte Torino:
44 Impianto Tre Ceres Chiampernotto (1951): L. 1,00007.
45 Impianto Tre Ceres Piansoletti (1950): L. 0,73768.
46 Impianto Tre Ceres Rusià (1951): L. 0,99941.
47 Impianto Pont Saint Martin (1951): L. 0,29303.
231 Impianto Olivoni (1953): L. 1,78477.

Società Adriatica di Elettricità Venezia:
70 Impianto Soverzene (1951-52): L. 3,14382.

Società Edison Milano:
125 Impianto Sabbione Morasco (1953): L. 3.10062.
127 Impianto Crego (1953) L. 1.04248.
133 Impianto Sonico Cedegolo (1950-51): L. 2,25495.

Società Dinamo Milano:
139 Impianto Villadossola II (1949): L. 0,95773.
140 Impianto Piedimulera (1953): L. 0,10180.

Società Larderello Firenze:
167 Centrale n. 3 (1950-1951): L. 0,575.

Società Elettrica del Tul Udine:
193 Centrale Molinars Tul (1953): L. 2,60.

(4831)

Provvedimento n. 671 dell'8 agosto 1957. Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. Misura del contributo definitivo sull'energia prodotta nel 1954.

Il Comitato interministeriale dei prezzi con provvedimento n. 671 dell'8 agosto 1957 ha adottato la seguente decisione.

Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. Misura del contributo definitivo per l'anno 1954
(Seguito provvedimento n. 648 del 3 maggio 1957)

A seguito delle domande presentate dalle aziende interessate, il Comitato interministeriale dei prezzi, come previsto dalle norme di cui al penultimo comma del cap. VIII del provvedimento n. 348 del 20 gennaio 1953, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha stabilito, per gli impianti appresso indicati, la misura del contributo definitivo sull'energia elettrica di nuova produzione effettuata nel 1954.

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche provvederà alla liquidazione dei contributi con l'applicazione delle aliquote indicate per ciascun impianto sui kWh prodotti dagli impianti stessi, quali risultano dall'ultima lettura dei contatori, considerata per il 1953 e comunicata dagli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione (Utif) ai sensi del provvedimento n. 354 del 23 febbraio 1953, a quella più vicina al 31 dicembre 1954.

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche, all'atto del pagamento dei contributi, detrarrà gli acconti già corrisposti a norma dei precedenti provvedimenti nonchè i quantitativi di energia assorbiti per consumi interni e quelli ceduti per diritto di sottendimento non considerati nell'aliquota.

Società Montecatini Milano:
4 Centrale San Giuseppe di Cairo (1949-50: L. 0,39911.
5 Impianto Castelbello (1949): L. 0,52527.
6 Impianto Glorenza (1949): L. 0,62275.

Società Adriatica di Elettricità Venezia:
70 Impianto Soverzene (1951-52): L. 3,14262.

Acciaierie e Ferriere Lombarde Falck Milano:
119 Impianto Belviso Inferiore (1949): L. 0,80253.
120 Impianto Publino (1951-52): L. 3,28219.
124 Impianto Teglia I salto (1951): L. 0,21696.
211 Impianto Teglia II salto (1953): L. 2,35045.

Società Edison Milano:
125 Impianto Sabbione Morasco (1953): L. 3,38320.
127 Impianto Crego (1953): L. 1,07595.
130 Impianto Chiavenna (Mera I) (1950): L. 1,58320.
131 Impianto Prata (Mera II) (1950) L. 1.58320.
133 Impianto Sonico Cedegolo (1950-51) L. 2,11653.
134 Impianto Palù Cogolo (1951): L. 2,38320.
135 Impianto Santa Giustina Taio (1951): L. 3,38320.
137 Centrale Genova (1952): L. 1,72970.
138 Centrale Emilia (1952-53): L. 1,27873.
239 Impianto Temù (1954): L. 1,06080.

Società Dinamo Milano:
139 Impianto Villadossola II (1949): L. 0,81500.
140 Impianto Piedimulera (1953): L. 0,09200.

Azienda Elettrica Municipale Milano:
155 Impianto San Giacomo di Fraele (1950-51-54): L. 2,35276.
156 Impianto Grosotto (1950-51): L. 0,29454.
157 Impianto Stazzona (1950-51) L. 0,16855.
158 Impianto Fraele Viola (1950-51): L. 0,67060.
159 Impianto Lovero (1950-51): L. 0,15844.

Società Larderello Firenze:
167 Centrale n. 3 (1950-51) L. 0,58187.

Società Elettrica del Tul Udine:
193 Centrale Molinars Tul (1953): L. 2,60.

Società Idroelettrica Piemonte Torino:
231 Impianto Olivoni (1953): L. 1,78477.

Comune di Amandola Amandola (Ascoli Piceno):
236 Impianto Amandola (1952): L. 1,70793.

Società Idroelettrica Sarca Molveno Milano:
276 Impianto La Rocca (1954): L. 2,60.

(4832)

Provvedimento n. 672 dell'8 agosto 1957. Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. Contributo definitivo sull'energia prodotta nel 1955.

Il Comitato interministeri e dei prezzi con provvedimento n. 672 dell'8 agosto 1957 ha adottato la seguente decisione.

Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. Misura del contributo definitivo per l'anno 1955
(Seguito provvedimento n. 649 del del 3 maggio 1957)

A seguito delle domande presentate dalle aziende interessate, il Comitato interministeriale dei prezzi, come previsto dalle norme di cui al penultimo comma del cap. VIII del provvedimento n. 348 del 20 gennaio 1953, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha stabilito, per gli impianti appresso indicati, la misura del contributo definitivo sull'energia elettrica di nuova produzione effettuata nel 1955.

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche provvederà alla liquidazione dei contributi con l'applicazione delle aliquote indicate per ciascun impianto sui kWh prodotto dagli impianti stessi, quali risultano dall'ultima lettura dei contatori, considerata per il 1954 e comunicata dagli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione (Utif) ai sensi del provvedimento n. 354 del 23 febbraio 1953, a quella più vicina al 31 dicembre 1955.

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche, all'atto del pagamento dei contributi, detrarrà gli acconti già corrisposti a norma dei precedenti provvedimenti nonchè i quantitativi di energia assorbiti per consumi interni e quelli ceduti per diritto di sottendimento non considerati nell'aliquota.

Società Montecatini Milano:
4 Centrale San Giuseppe di Cairo (1950): L. 0,21213.
5 Impianto Castelbello (1949): L. 0,31011.
6 Impianto Glorenza (1949) L. 0,36766.

Società Adriatica di Elettricità Venezia
70 Impianto Soverzene (1951-52-55): L. 3,09739.

Cartiere Giacomo Bosso Torino:
102 Impianto Gran Prà (1949-52) L. 0,61639.

Società Dinamo Milano:
139 Impianto Villadossola II (1949): L. 0,81500.
140 Impianto Piedimulera (1953): L. 0,09200.

Azienda Elettrica Municipale Milano:
155 Impianto San Giacomo di Fraele (1950-51-54): L. 3,15803.
156 Impianto Grosotto (1950-51): L. 0,31510.
157 Impianto Stazzona (1950-51): L. 0,18032.
158 Impianto Fraele-Viola (1950-51) L. 1,63067.
159 Impianto Lovero (1950-51): L. 0,16950.

Società Larderello Firenze:
167 Centrale n. 3 (1950-51): L. 0,61129.

Società Elettrica del Tul Udine:
193 Centrale Molinars Tul (1953): L. 2,60.

Società Snia Viscosa Milano:
212 Centrale Magenta (1953): L. 1,72170.
Società La Condor Pantanedo di Rho (Milano):
220 Impianto Pantanedo di Rho (1953): L. —.
Società Idroelettrica Piemonte Torino:
231 - Impianto Olivoni (1953): L. 1.78477.
Comune di Amandola Amandola (Ascoli Piceno):
236 Impianto Amandola (1952-55): L. 1,84235.
Società Idroelettrica Sarca Molveno Milano:
276 Impianto La Rocca (1954): L. 2,60.
Terni Società per l'Industria e l'Elettricità Roma:
286 Impianto Montorio al Vomano (1955): L. 3,60.

(4833)

Provvedimento n. 673 dell'8 agosto 1957. Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. Contributo definitivo sull'energia prodotta nel 1956.

Il Comitato interministeriale dei prezzi con provvedimento n. 673 dell'8 agosto 1957 ha adottato la seguente decisione.

Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. Misura del contributo definitivo per l'anno 1956.
(Seguito provvedimento n. 650 del 3 maggio 1957)

A seguito delle domande presentate dalle aziende interessate, il Comitato interministeriale dei prezzi, come previsto dalle norme di cui al penultimo comma del cap. VIII del provvedimento n. 348 del 20 gennaio 1953, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha stabilito, per gli impianti appresso indicati, la misura del contributo definitivo sull'energia elettrica di nuova produzione effettuata nel 1956.

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche provvederà alla liquidazione dei contributi con l'applicazione delle aliquote indicate per ciascun impianto sui kWh prodotti dagli impianti stessi, quali risultano dall'ultima lettura dei contatori, considerata per il 1955 e comunicata dagli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione (Utif) ai sensi del provvedimento n. 354 del 23 febbraio 1953, a quella più vicina al 31 dicembre 1956.

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche, all'atto del pagamento dei contributi, detrarrà gli acconti già corrisposti a norma dei precedenti provvedimenti nonchè i quantitativi di energia assorbiti per consumi interni e quelli ceduti per diritto di stottendimento non considerati nell'aliquota.

Società Termoelettrica Italiana Milano:
1 Centrale Tavazzano (1952): L. 1,24122.
Società Montecatini Milano:
4 Centrale San Giuseppe di Cairo (1950) L. 0,51379.
5 Impianto Castelbello (1949). L. 0,63321.
6 Impianto Glorenza (1949): L. 0,75071.
Società Agricola Industriale per la Cellulosa Italiana « S.A.I.C.I. » Milano:
10 Impianto Meduno (1952): L. 2,16425.
217 Impianto Istrago (1953): L. 2,13001.
223 Impianto Colle (1949): L. 1,41430.
Società Meridionale di Elettricità Napoli:
19 Centrale Vigliena (1953): L. 1,50430.
Società Idroelettrica Piemonte Torino:
41 - Impianto Cimena (1949): L. 1,80.
42 Impianto Saint Clair (1950): L. 2,20.
43 Impianto Nus (1951): L. 2,60.
44 Impianto Tre Ceres Chiampernotto (1951): L. 1,00007;
45 Impianto Tre Ceres Piansoletti (1950): L. 0,73768.
46 Impianto Tre Ceres Rusià (1951). L. 0,99941.
47 Impianto Pont Saint Martin (1951): L. 0,29303.
48 Centrale Chivasso 1ª Sezione (1953): L. 1,52684.
231 Impianto Olivoni (1953): L. 1,78477.
Società Vizzola Milano:
56 Centrale Castellanza (1951-52): L. 1,55654.
Società Adriatica di Elettricità Venezia:
70 Impianto Soverzene (1951-52-55): L. 3,09120.
Società Termoelettrica Veneta Marghera:
89 Centrale Marghera (Gruppi E-D): (1952): L. 1,83691.
Società Generale Elettrica della Sicilia Palermo:
93 Centrale Catania (1951-52): L. 1,39128.
Cartiere Giacomo Bosso Torino:
102 Impianto Gran Prà (1949-52): L. 0,65766.
Società Elettrica Sarda Roma:
115 Centrale Santa Caterina (1951-52-53): L. 0,48828.
Acciaierie e Ferriere Lombarde Falck Milano:
119 Impianto Belviso Inferiore (1949): L. 0,25758.
120 Impianto Publino (1951-52): L. 1,03033.
124 Impianto Teglia I salto (1951) L. 0,06892.
211 - Impianto Teglia II salto (1953): L. 0,74412.
Società Dinamo Milano:
139 Impianto Villadossola II (1949): L. 1,61616.
140 Impianto Piedimulera (1953): L. 0,14700.
P. Zanini di M. Cavazzani Thiene:
146 - Impianto Cogollo del Cengio (1951-53) L. 2,60.
Società Idroelettrica Alto Friuli Udine:
149 Impianto Tarvisio (1952): L. 0,81775.
Società Lovaria Vidoni e C. Pavia di Udine:
152 Impianto Canale Santa Maria (1949) L. 0,50823.
Azienda Elettrica Municipale Milano:
155 Impianto San Giacomo di Fraele (1950-51-54) L. 3,15803.
Società Imprese Pubbliche e Private in Ischia e Capri « S.I.P.P.I.C. » Capri (Napoli)
161 Centrale Capri (1949-50-52-53) L. 0,80633.
Società Idroelettrica Industriale Sidin Torino:
166 Impianto Ponte della Gobba (1951): L. 2,60.
Società Larderello Firenze:
167 Centrale n. 3 (1950-51) L. 0,61129.
Società Termoelettrica Siciliana Palermo:
189 - Centrale Palermo (1953) L. 1,32252.
Società Idroelettrica Fratelli Lupieri Cisterna di Coseano (Udine)
190 Impianto Giavons (1951) L. 0,65250.
Società Elettrica del Tul (Udine):
193 Centrale Molinars Tul (1953) L. 2,60.
Società Termoelettrica Tirrena Roma:
198 Centrale Civitavecchia (1953) L. 1,41792.
Società Idroelettrica Valcanale Udine:
207 Impianto Sant'Antonio (1949-50): L. 1,458.
Società Snia Viscosa Milano:
212 Centrale Magenta (1953): L. 1,25865.
Società La Condor Pantanedo di Rho (Milano)
220 Impianto Pantanedo di Rho (1953): L. 0,11521.
Azienda Eletrica Crespi e C. Bergamo
227 Centrale Boccaleone (1953): L. 2,60.
Società Elettrica Agordina Agordo (Belluno):
229 Impianto Zingari Bassi (1953): L. 2,60.
Comune di Amandola Amandola (Ascoli Piceno).
236 Impianto Amandola (1952-55): L. 1,84235.
Società Idroelettrica Garga Cassano Jonio (Cosenza):
238 Impianto Garga (1954): L. 2,31946.
Società Idroelettrica Sarca Molveno Milano:
276 Impianto La Rocca (1954): L. 2,60.
Terni Società per l'Industria e l'Elettricità Roma:
286 Impianto Montorio al Vomano (1955): L. 3,60.
353 Impianto Posta (1956): L. 3,50.
Società Termoelettrica Sarda Cagliari:
305 Centrale Portovesme (1955): L. 2,40893.
Compagnia Imprese Elettriche Liguri « C.I.E.L.I. » Genova:
337 Impianto Vinadio (1956): L. 3,43449.
Idroelettrica Industriale Avisio Trento:
344 Impianto San Floriano d'Egna (1956): L. 2,64040.

(4826)

Provvedimento n. 674 dell'8 agosto 1957. Indagine nel settore elettrico per la ulteriore unificazione tariffaria

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 674 dell'8 agosto 1957, ha adottato la seguente decisione.

Indagine nel settore elettrico per la ulteriore unificazione tariffaria

1. — Nell'intento di procedere ulteriormente sul piano della unificazione delle tariffe elettriche viene disposta una indagine nel settore elettrico da estendere a tutte le aziende distributrici di energia.

Tale indagine verrà eseguita dalla segreteria del Comitato interministeriale dei prezzi secondo questionari già approvati dal Comitato stesso e che la segreteria diramerà alle singole aziende.

In detti questionari sono richieste le notizie sui seguenti argomenti:

a) potenza installata e bilancio generale dell'energia dal 1° gennaio al 31 dicembre 1956;

b) bilancio patrimoniale e conto economico del 1956;

c) dati sulle vendite dell'energia nel 1956 e sulle tariffe.

La segreteria è incaricata altresì di richiedere ai distributori le tariffe in vigore per l'utenza con forniture da oltre 30 a 2000 Kw. e le condizioni di fornitura che le accompagnano, mentre gli utenti interessati potranno segnalare, tramite i Comitati provinciali dei prezzi, la loro situazione tariffaria attuale.

2. — I questionari, debitamente compilati e firmati dai legali rappresentanti delle aziende elettriche, dovranno essere restituiti, volendo tramite le associazioni di categoria, alla segreteria del Comitato interministeriale dei prezzi entro il 15 ottobre 1957.

Il suddetto termine è di carattere perentorio anche al fine di prendere in considerazione la necessità di eventuali conguagli.

3. — Una copia dei suddetti questionari dovrà essere inviata al Comitato provinciale dei prezzi, nella cui giurisdizione viene venduta l'energia da parte dell'impresa elettrica denunciante.

Le aziende che distribuiscono in più Provincie invieranno una copia del questionario al Comitato, nella cui giurisdizione l'azienda ha la sede principale.

I Comitati provinciali comunicheranno al Comitato interministeriale dei prezzi le loro eventuali osservazioni sulle notizie ad essi pervenute.

(4842)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 187

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 agosto 1957

1 Dollaro USA	624,91
1 Dollaro canadese	660,45
1 Franco svizzero lib.	145,83
1 Corona danese	89,835
1 Corona norvegese	86,975
1 Corona svedese	120,69
1 Fiorino olandese	163,228
1 Franco belga	12,456
100 Franchi francesi	148,83
1 Franco svizzero acc.	142,895
1 Lira sterlina	1736,937
1 Marco germanico	148,825
1 Scellino austriaco	24,04

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per alienazione di certificati di rendita nominativa

Le rendite sottoscritte essendo state alienate per provvedimento dell'autorità competente, giusta il disposto dell'art. 49 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico approvato con regio decreto 17 luglio 1940, n. 536, senza che i corrispondenti certificati abbiano potuto essere ritirati dalla circolazione, si notifica che, ai termini dell'art. 101 del regolamento generale approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, le iscrizioni sono state annullate ed i relativi certificati sono divenuti di nessun valore:

Cons. 3,50 % 1906 n. 159923 di annue L. 70, n. 214741 di annue L. 45,50, n. 240573 di annue L. 70, n. 514188 di annue L. 77, n. 530092 di annue L. 77, n. 530093 di annue L. 52,50, n. 796326 di annue L. 318,50, intestati a Puricelli Luigi fu Luigi ed ipotecati a favore dello Stato per la cauzione dovuta dal titolare quale procuratore del registro.

Roma, addì 3 agosto 1957

Il direttore generale: SCIPIONE

(4745)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione dell'indennità dovuta alla ditta Torlonia Alessandro, Anna Maria e Giulia, fratelli, fu Carlo per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria. (Rettifica).

Nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154, in data 21 giugno 1957, alla pagina 2335, colonna II, riga 52, in luogo di « ettari 372.49.00 » leggasi « ettari 732.49.00 ».

(4678)

Determinazione dell'indennità dovuta per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Ente Maremma tosco-laziale

Con decreto Ministeriale n. 3034/938 in data 4 giugno 1957, registrato alla Corte dei conti in data 1° luglio 1957 (registro n. 15 Agricoltura, foglio n. 70) è stata definitivamente determinata in L. 6.254.599,30 (lire seimilioniduecentocinquantaquattromilacinquecentonovantanove e cent. 30) l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Tarquinia (provincia di Viterbo), della superficie di ettari 51.27.40, nei confronti della ditta CINCIARI Francesco fu Alessandro e defunto CINCIARI Corrado fu Alessandro in persona dei suoi eredi o aventi causa, e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino in forza del decreto del Presidente della Repubblica in data 26 ottobre 1952, n. 1895, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 9 dicembre 1952 (supplemento ordinario).

A seguito dell'ordinanza prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950 n. 230 e dell'art. 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224, emessa sulla base del presente avviso, una quota delle predette indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Gli interessi previsti dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156, relativi agli indennizzi di cui sopra, da corrispondersi anch'essi in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, saranno determinati in relazione alla decorrenza delle cedole annesse ai titoli afferenti alle indennità.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156 concernente la determinazione della predetta indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 99 del 16 aprile 1957.

(4807)

Determinazione dell'indennità dovuta per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria, al nome della ditta Baldi Luigi e Giuseppe. (Rettifica).

L'avviso di determinazione delle indennità dovute per i terreni espropriati, in applicazione delle leggi di riforma fondiaria, al nome della ditta BALDI Luigi e Giuseppe di Antonio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 17 maggio 1957, pagina 1864, n. 21 dell'elenco, deve intendersi integrato come segue:

« I seguenti dati catastali esposti nel sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione vengono rettificati nella maniera che segue:

Errata:

foglio n. 102, part. n. 8, fabbricato rurale, ettari 0.02.24;
foglio n. 13, part n. 16p, seminativo V, ha. 3.21.40, reddito dominicale L. 1.444,85.

Corrige:

foglio n. 31, part. n. 31, fabbricato rurale, ettari 0.03.00;
foglio n. 102, part. n. 8, fabbricato rurale, ettari 0.00.24;
foglio n. 13, part n. 16p, seminativo V, ha. 3.21.40, reddito dominicale L. 1.446,30

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 agosto 1957

Il Ministro: BOTTALICO

(4808)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita sulla spiaggia di San Bartolomeo del Cervo.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 1° agosto 1957, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 88,35, sita nella spiaggia di San Bartolomeo del Cervo, riportata in catasto al foglio n. 12, particella n. 866, del comune di San Bartolomeo del Cervo.

(4785)

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita sulla spiaggia di Serapo.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 1° agosto 1957, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 5320, sita nella spiaggia di Serapo, riportata in catasto al foglio n. 34, particella n. 152, del comune di Gaeta.

(4786)

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita sulla spiaggia di Porto Garibaldi.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 1° agosto 1957 è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 274.699, sita nella spiaggia di Porto Garibaldi, riportata in catasto al foglio n. 69, mappale 44, al foglio n. 78, mappale n. 25 e al foglio n. 80, mappale n. 37 del comune di Comacchio.

(4787)

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita sulla spiaggia di Bellaria.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 1° agosto 1957, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 48, sita nella spiaggia di Bellaria, riportata in catasto al foglio n. 12, particella n. 3 ½ III-C., del comune di Rimini.

(4788)

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita sulla spiaggia di Marina di Ascea.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 1° agosto 1957, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 10.696 sita nella spiaggia di Marina di Ascea, riportata in catasto al foglio n. 16, particelle numeri 16/*a-d*, 16/*b* e 16/*c-e*, del comune di Ascea.

(4789)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di un'area di terreno sita nel comune di Lerici

Con decreto interministeriale 30 marzo 1957, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di un'area di terreno dell'estensione di mq. 8.320, sita nel comune di Lerici, distinta nel catasto dello stesso Comune sezione *A* con i mappali nn. 14 e 20 del foglio di mappa n. 24.

(4790)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Camposampiero (Padova), in liquidazione coatta.

Nella riunione del 22 luglio 1957 del Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Camposampiero (Padova), l'avv. Antonio Garbin è stato nominato presidente del Comitato stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(4680)

Nomine di presidenti e di vice presidente di Monti di credito su pegno di 2ª categoria

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Dispone:

1. Il geom. Francesco Casilli fu Primiano è nominato presidente del Monte di credito su pegno di Bozzolo (Mantova), in sostituzione del sig. Pietro Marini Fioravante deceduto.
2. Il sig. Orlando Bergamaschi fu Pio è nominato vice presidente del Monte di credito su pegno di Busseto (Parma), in sostituzione del sig. Antonio Annoni dimissionario.
3. L'avv. Gualtiero Della Lucilla fu Pietro è nominato presidente del Monte di credito su pegno di Montepulciano (Siena), in sostituzione del geom. Mario Mari dimissionario.

I predetti nominativi dureranno in carica per il periodo previsto dallo statuto aziendale e con effetto dalla data del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 agosto 1957

Il Governatore: MENICHELLA

(4806)

Approvazione dello statuto-regolamento della Cassa comunale di credito agrario di Pignola (Potenza)

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario,

Visti l'art. 29 del regolamento per l'esecuzione del citato regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Visto lo statuto-regolamento della Cassa comunale di credito agrario di Pignola (Potenza);

Dispone:

E' approvato lo statuto-regolamento della Cassa comunale di credito agrario di Pignola (Potenza), composto di ventotto articoli.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 agosto 1957

Il direttore generale: FORMENTINI

(4801)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a tre posti di veterinario provinciale di 3ª classe in prova nella carriera direttiva dei veterinari provinciali dell'Amministrazione della sanità pubblica, riservato agli aiuti ed assistenti universitari, ai sensi del regio decreto 8 aprile 1939.

Il Ministero della pubblica istruzione porta a conoscenza degli interessati che la Presidenza del Consiglio dei Ministri Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, con bando di concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159, del 27 giugno 1957, ha riservato, ai sensi del regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241, agli aiuti ed assistenti universitari, tre posti di veterinario provinciale di 3ª classe in prova, dei dieci messi a concorso, nella carriera direttiva dei veterinari provinciali dell'Amministrazione della sanità pubblica.

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante:

I) sia nominato assistente universitario in seguito a concorso, ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, o dell'art. 14 del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, o dell'art. 4 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato e modificato con legge 24 giugno 1950, n. 465;

II) abbia prestato servizio continuato e lodevole di assistente di ruolo per almeno cinque anni.

Da tale concorso sono escluse le donne.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere forniti di laurea in medicina veterinaria.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aiuti e gli assistenti universitari in quanto essi fanno parte del personale civile di ruolo in servizio presso l'Amministrazione statale.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo da L. 200, debbono pervenire all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono indicare:

a) le generalità;

b) il luogo e la data di nascita;

c) indirizzo attuale; i concorrenti hanno l'obbligo di comunicare all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, Segretariato generale Divisione personale, gli eventuali cambiamenti del loro recapito;

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne riportate (anche se amnistiate o condonate) e gli eventuali procedimenti penali pendenti o la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

g) il titolo di studio richiesto, con la indicazione della Università presso la quale è stato conseguito;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) la lingua estera obbligatoria e la eventuale facoltativa;

l) l'impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione;

m) la carriera di appartenenza e la qualifica rivestita;

n) di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione o di dispensa dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, deve recare il visto del rettore.

I concorrenti aiuti od assistenti universitari di cui al presente avviso, i quali concorrano ai posti ad essi riservati, non dovranno sostenere le prove scritte e saranno sottoposti ad un esame-colloquio che verterà sulle materie di cui al programma sottoindicato, che avrà luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto di cui sarà data comunicazione agli interessati.

Per essere ammessi a sostenere l'esame-colloquio, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Il bollo è di L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco e di L. 200 se fatta da un notaio. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale, o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

b) libretto ferroviario personale;

c) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Coloro che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, entro il termine perentorio di venti giorni, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza e di preferenza nella nomina.

Il termine di venti giorni decorre dalla data dell'avvenuto ricevimento della comunicazione, la quale sarà trasmessa in duplice esemplare; gli interessati dovranno restituire subito all'Alto Commissariato una delle copie, dopo avervi apposto in calce la data di ricezione e la propria firma.

I documenti relativi ai titoli di precedenza e preferenza nella nomina sono elencati nell'art. 5 del bando, cui si fa riferimento.

Gli aspiranti dovranno esibire, inoltre, copia dello stato di servizio, munita di bollo di L. 200, rilasciata dal Ministero della pubblica istruzione.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, saranno invitati a far pervenire all'Alto Commissariato per la igiene e la sanità pubblica, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data dell'avvenuto ricevimento della comunicazione relativa, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri

1) certificato del rettore, in carta legale, attestante la conseguita nomina ad aiuto od assistente universitario in seguito a concorso, come precisato al n. I). Per gli aiuti e gli assistenti universitari, nominati in ruolo ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172 e successive modificazioni, detto certificato deve essere rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione;

2) certificato del rettore, in carta legale, attestante la continuità e la qualità del servizio prestato nell'ultimo quinquennio;

3) titolo di studio;

4) certificato medico.

I documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della richiesta dei documenti stessi.

Non si ammettono riferimenti a documenti già presentati, sia all'Amministrazione che bandisce il concorso, sia ad altra Amministrazione.

L'esame-colloquio verterà sulle seguenti materie:

a) eziologia, epizoologia, patogenesi, sintomatologia, lesioni anatomo-patologiche, diagnosi differenziale e sperimentale, terapia e profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali previste nel regolamento di polizia veterinaria;

b) disinfezione e disinfestazione;

c) igiene e zootecnia: vigilanza igienica sulla produzione, conservazione, lavorazione delle carni e dei prodotti della pesca e sul loro commercio. Mercati di bestiame, carne e pesce; produzione igienica del latte; igiene zootecnica ricoveri animali; alimentazione del bestiame e carenze alimentari; scelta dei riproduttori e metodi di riproduzione in zootecnica; fecondazione artificiale degli animali nei riguardi sanitari e zootecnici;

d) organizzazione, legislazione e regolamentazione sanitaria, specialmente attinenti al servizio veterinario;

e) lingua estera obbligatoria ed eventuali facoltative prescelte dal candidato (conversazione, lettura e traduzione a vista).

Roma, addì 7 agosto 1957

p. *Il Ministro*: SCAGLIA

(4795)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.